

Nuova svista della politica Stop alle pmi termoidrauliche

Caldaie, fatte fuori 45 mila piccole imprese L'ira della Cna: basta regali ai grandi gruppi

Cavillo di legge

La manutenzione degli impianti termici riservata a Srl e Spa
Mercato vietato a società semplici e imprese individuali

di RAFFAELLA SALATO

Dopo l'esclusione degli installatori non laureati e i carrozzieri scelti direttamente dalle assicurazioni, arriva l'ennesima "svista" della politica ai danni delle Pmi. Le imprese individuali non potranno più occuparsi, com'era finora, della manutenzione degli impianti termici, le caldaie condominiali, per intenderci. E non per improvvisa mancanza di requisiti tecnici o difetto di professionalità, ma per la forma giuridica "sbagliata". "Un'ulteriore svista - ha denunciato Carmine Battipaglia, Presidente di Cna Installazione e Impianti - che rischia di escludere dal mercato 45 mila imprese e 90 mila

operatori qualificati, alterando la concorrenza tra imprese nel settore termoidraulico, e con profili di incostituzionalità".

I condomini già tagliano

Il problema sta tutto nella definizione di "terzo responsabile", ovvero l'impresa abilitata a cui può essere delegato dal responsabile dell'impianto, in genere l'amministratore condominiale, il controllo e la manutenzione dell'impianto stesso. Un articolo approvato nei mesi scorsi definisce e limita il terzo responsabile a una "persona giuridica". Ci si può occupare della manutenzione di un impianto termico, insomma, se si fa parte di una Srl, una Spa o una Sapa, ma non di una Snc o di una Sas, per non parlare di una società semplice o di un'impresa individuale. Una distinzione finora inesistente che colpisce circa la metà delle imprese operanti nel settore, tanto che gli amministratori condominiali hanno già iniziato ad inviare lettere in cui chiedono agli installatori la "documentazione che attesti la qualifica per l'assunzione dell'incarico di terzo responsabile", pena la revoca dell'incarico.

Violata pure la Costituzione

In una lettera all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Battipaglia, ricorda che sulla definizione di persona giuridica è già intervenuta la Corte di Cassazione specificando in una sentenza del 2011 che "l'attività riconducibile all'impresa individuale è attività che fa capo ad una persona fisica e non a una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale, ben può assimilarsi a una persona giuridica nella quale viene a confonder-

si la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività". Pertanto "una diversa interpretazione - secondo la Suprema Corte - avrebbe inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate".

Il precedente

"In base a tale sentenza, dalla definizione di terzo responsabile non sono da considerarsi escluse le imprese individuali", ha concluso il Pre-

sidente di Cna Installazione Impianti, sollecitando per questo l'intervento dell'Antitrust. Anche Rete Imprese Italia si sta occupando del tema, con un emendamento al piano Destinazione Italia, in cui si chiede di modificare la definizione di terzo responsabile, sostituendo alle parole "la persona giuridica" la parola "l'impresa" e riammettendo così i soggetti finora abilitati, senza discriminazioni sulla base della forma giuridica.

